

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.42S/2018 a carico di Enrico Quaglia e Silvia Susa

PREMESSO CHE

- è stato ricevuto il rapporto informativo del direttore di torneo Bruno Olivetti in data 16 agosto 2018, in occasione dello svolgimento della gara *stableford* “Gigolf Golf Tour 2018” presso il Circolo Garlenda Golf il giorno 15 agosto 2018, nel quale veniva evidenziato il comportamento non conforme alle regole dei giocatori Enrico Quaglia e Silvia Susa;
- in tale rapporto informativo il direttore di torneo segnalava di avere accompagnato il *flight* dei due giocatori sopra indicati nel corso della buca n.10, allo scopo di accelerarne il gioco che segnava un rilevante ritardo rispetto al *field*;
- la descrizione dei colpi realizzati dai giocatori alla buca n.10 veniva puntualmente riportata nella segnalazione, fissando in sei colpi il risultato di entrambi;
- nel momento della verifica dei risultati, il direttore di torneo riscontrava che in entrambi gli *score* dei giocatori Quaglia e Susa alla buca n.10 era riportato il risultato di cinque colpi;
- alla richiesta del direttore di ricostruire l'*iter* della buca, entrambi i giocatori riconoscevano di avere impiegato sei colpi e non cinque, come invece riportato sugli *score*;
- ritenuto che quanto denunciato dal direttore di torneo Bruno Olivetti nel proprio rapporto informativo, assistito da fede privilegiata in quanto proveniente da ufficiale di gara, evidenzi la commissione di un illecito sportivo ad opera dei giocatori Enrico Quaglia e Silvia Susa, i quali peraltro – sempre da quanto riportato nel rapporto informativo - avrebbero confermato



- la discrasia fra il punteggio da loro registrato negli *score* alla buca n.10 ed il risultato effettivamente attinto sul campo;
- in data 27 settembre 2018 l'avvocato Eugenio Dadone, nell'interesse della giocatrice Susa, depositava memoria difensiva, con la quale l'incolpata – pur ammettendo la materialità del fatto contestato – specificava che l'annotazione del risultato errato a lei addebitato fosse riconducibile alla condotta del compagno di gioco, Enrico Quaglia, oltre a evidenziare la particolare fretta con la quale erano stati registrati i risultati a seguito del sollecito del direttore di torneo, nonché il momento di maggior confusione dovuto al ritiro del terzo componente il flight, Alberto Carpinetti;
 - le risultanze probatorie non lasciano adito a dubbi in merito alla commissione del fatto, inteso come illecito sportivo, ma non può giungersi a piena prova in tema di atteggiamento soggettivo doloso degli agenti, ancorchè abbia rilevante valore indiziario la circostanza che i giocatori Susa e Quaglia si sarebbero classificati al primo e secondo posto della terza categoria;
 - applicando il principio *in dubio pro reo* si può pertanto circoscrivere l'accaduto nell'ambito della colpa, sottolineando come sia sempre e comunque responsabilità diretta del giocatore la corretta e fedele registrazione dei risultati sullo *score*, nonché la custodia e la consegna dello stesso, al di là della fretta, delle pressioni dei compagni di gioco e quant'altro abitualmente accada sui percorsi;
 - la data per la decisione nel procedimento veniva fissata al 9 ottobre 2018;
 - il giocatore Enrico Quaglia non ha trasmesso allegazioni difensive, né ha richiesto di essere audito da questo giudicante;

P.Q.M.

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale avvocato Renato Martorelli,
visti gli atti e documenti versati in giudizio, esaminate le fonti di prova,

RITENUTO

che emerga in tutta evidenza a carico di Enrico Quaglia e Silvia Susa la commissione di illecito sportivo a titolo di colpa, consistito nella errata



indicazione – per entrambi - del punteggio realizzato alla buca 10 (indicazione di 5 colpi quando i colpi effettivamente attinti erano stati 6), nella gara *stableford* “Gigolf Golf Tour 2018” presso il Circolo Garlenda Golf il giorno 15 agosto 2018, con ciò violando l’articolo 2 numeri 1 e 6 del Regolamento di Giustizia;

DECIDE E DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 ultimo capoverso, la sanzione della squalifica temporanea per mesi 4 (quattro) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell’ambito della FIG nei confronti dei tesserati Enrico Quaglia e Silvia Susa.

Così deciso in Torino, 9 ottobre 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

Renato Martorelli

